



All. A
Provvedimento del Direttore
n. 43 dell'8/2/2022

Convenzione ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017

Tra

la **Società della Salute Area Pratese** – C.F. e P. IVA 01975410976, con sede legale in Via Roma n. 101, rappresentata dal Direttore dott.ssa dott.ssa Lorena Paganelli, autorizzata alla firma del presente atto

E

l'Associazione di Promozione Sociale, denominata (di seguito solo Associazione) – C.F., con sede legale in alla Viae rappresentata dal suo Legale rappresentante, nata a il, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso:

- che la convenzione ha natura compensativa delle spese sostenute dalle associazioni (APS e ODV prive di scopo di lucro) e non corrispettiva, e che tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione — a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto contraente, oppure dichiarati e depositati in atti della Associazione.

Dato atto che la Delibera ANAC del 20 gennaio 2016 nr. 32, stabilisce al paragrafo 6 “Modalità di erogazione dei servizi sociali” che ai fini dell'erogazione dei predetti servizi, la l. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, garantendo l'erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'amministrazione, tra le altre, anche ricorrendo alle convenzioni con le organizzazioni di volontariato e l'affidamento ai soggetti del terzo settore.

Richiamato

- l'art. 56 del D. Lgs. 117/2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Richiami e premesse

Società della Salute ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

La Società della Salute, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e indizione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'Associazione per l'inserimento in struttura autorizzata e accreditata ex art. 21 L.R. Toscana n. 41/2005 di nato in il

L'associazione si impegna a realizzare il progetto contenuto nel documento inviato in fase di candidature in collaborazione e in sinergia con il servizio sociale professionale.

Articolo 3 – Destinatari delle attività

Le attività si rivolgono a minori in condizioni di disagio sociale e in situazione di marginalità.

Articolo 4 – Durata. Validità.

La presente convenzione ha durata fino al

La durata potrà essere protratta, senza ulteriore aggravio di spesa, se concordato e sottoscritto dalle parti. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5 – Requisiti struttura e luogo di esecuzione

La struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 41/2005 e s.m.i. in relazione alle tipologie di attività previste dalla presente convenzione "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e dal Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 D.P.G.R. 9 gennaio 2018 2/R come modificato dal regolamento 11 settembre 2018 nr. 50/R.

Articolo 6 – Responsabilità dell'associazione

L'associazione è responsabile delle attività svolte, dell'accoglienza e permanenza dei minori ospitati, dell'uso delle risorse e del personale, volontario e dipendente, a qualunque titolo impiegato.

Art. 7 - Risorse

Per realizzare le attività e gli obiettivi degli interventi presentati nel progetto allegato alla presente l'Associazione mette a disposizione risorse strumentali e umane proprie (volontari, collaboratori, personale dipendente e/o prestatori d'opera), secondo la sua organizzazione e con le competenze e professionalità di cui alla LRT 41/2005.

La somma media giornaliera che la Società della Salute corrisponderà all'Associazione è pari € 53,00.

Tali risorse sono erogate a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile, (nota spese) accompagnata da dichiarazione delle spese sostenute. La documentazione delle spese sostenute può essere depositata agli atti dell'associazione e potrà essere oggetto di verifica da parte della Società della Salute.

Periodicamente, ogni sei mesi almeno o su richiesta del Servizio Sociale Professionale, e al termine della convenzione l'Associazione presenta alla Società della Salute una relazione dettagliata sull'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 – Risorse umane

Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle risultanti dalla proposta progettuale e in linea con le figure previste dalla L.R. Toscana di riferimento.

Il personale dell'associazione, operante a qualunque titolo nell'attività, risponde dell'operato esclusivamente alla stessa associazione.

Il responsabile-coordinatore di progetto è individuato nella persona di e sarà referente per i rapporti con la Società della Salute e riferirà sullo svolgimento delle attività attraverso incontri periodici con il servizio sociale professionale o con la parte amministrativa ove necessario.

L'associazione si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale

volontario, dipendente o collaboratore, è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.

Tutto il personale deve assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione. L'associazione è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.

Art. 9 – Volontari

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità anche di volontari assicurando loro la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui vengono destinati, nonché i titoli professionali ove necessario.

Nel caso di impiego di volontari, l'associazione garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze, prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente la Società della Salute da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel progetto è conservata dall'associazione ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 10 – Gestione dei dati degli utenti

Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale della Società della Salute in persona del Direttore p.t.

Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Lorena Paganelli che nomina quale responsabile esterno del trattamento,in qualità di legale rappresentante dell'Associazione.

La presente nomina ha valore fino a espressa revoca del responsabile del trattamento e decadrà alla scadenza del presente contratto. L'associazione si obbliga, ai sensi dell'art. 29 del GDPR 2016/679, a istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento fornite dal Titolare stesso, fornendo le istruzioni operative compreso gli obblighi inerenti le misure di sicurezza. Circa la natura e la finalità del trattamento, le operazioni consentite, nonché la tipologia di dati trattati e le categorie di interessati, si rinvia espressamente al Registro delle attività sopra menzionato. L'associazione si obbliga altresì: 1) a non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare; 2) a tenere, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali; 3) a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile del trattamento in sede di raccolta dei dati personali è tenuto al rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679.

Quanto al diritto di accesso, deve essere garantito agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dal GDPR.

Il Responsabile esterno deve supportare la Società della Salute con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; deve inoltre assistere la Società della Salute con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dei titolari del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Al termine della convenzione, secondo le indicazioni del titolare del trattamento, il responsabile dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali trattati per conto della Società della Salute.

Il responsabile deve assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati di cui alla presente convenzione.

Il responsabile dichiara di avere ricevuto istruzioni scritte in merito alle modalità di comunicazione delle violazioni dei dati personali (c.d. *data breach*), comunicazione da effettuarsi immediatamente senza giustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 11 – Responsabilità in materia di sicurezza

L'associazione è tenuta ad ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti addetti allo svolgimento delle attività oggetto della presente, tutte le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Si raccomanda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e anti-contagio Covid-19.

L'associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi in dipendenza dell'attività svolta, esonerando la Società della Salute da ogni responsabilità conseguente.

Art. 12 – Polizze Assicurative

L'associazione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'associazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e la Società della Salute è sollevata da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività svolte nell'ambito della realizzazione della presente convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Associazione deve stipulare o fornire prova dell'esistenza delle polizze assicurative anche mediante appendice alla polizza esistente, per un periodo pari alla durata della presente convenzione, provvedendo al rinnovo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo, valida per tutto il periodo della convenzione per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, altri addetti e utenti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, per persona e per danni a cose. La Società della Salute è considerata "terzi" a tutti gli effetti.

Tale polizza:

- deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 "unico"; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- deve essere considerato terza la Società della Salute, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del Gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679;

- deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Società della Salute o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del Gestore.

Il Gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti della Società della Salute per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente capitolato.

Il Gestore deve attivare per tutta la durata del servizio affidato apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall'attività del Gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte e € 150.000,00 per invalidità permanente.

Art. 13 – Comunicazioni

L'Associazione assume l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi la convenzione.

Qualora la realizzazione delle attività non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili all'Associazione, la stessa deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla società della Salute al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione delle attività del progetto.

L'Associazione deve tempestivamente comunicare alla Società della Salute ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente la realizzazione delle attività stabilite nella presente convenzione.

Art. 14 – Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Società della Salute. E' fatto divieto di delegare totalmente o parzialmente la realizzazione delle attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta-offerta, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento dei danni.

Art. 15 – Inadempienze e penali

E' facoltà della Società della Salute effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità delle attività svolte dall'Associazione a quanto previsto dalla presente convenzione e dal documento di co-progettazione.

L'associazione è obbligata a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso a tutti i locali, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Ove siano accertati casi di inadempienza alla presente convenzione, la Società della Salute si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti (anche solo via *pec*) e valutazione delle controdeduzioni che l'Associazione può produrre entro 8 giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato

alla regolare realizzazione delle attività e del danno d'immagine provocato alla Società della Salute stessa, oltre che al valore delle attività non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale sarà trattenuta, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'Associazione si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla proposta presentata e definita in sede di tavolo di co-progettazione: penale da min. € 200,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Art. 16 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni in forma di lettera raccomandata a.r., per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Associazione, la Società della Salute liquiderà le sole spese sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'organismo;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'organismo;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato nel progetto presentato in seguito ad avviso pubblico di cui in premessa;
- quando l'organismo si renda colpevole di frode.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società della Salute, in forma di lettera *pec*, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Articolo 17 – Controversie

I rapporti tra la Società della Salute ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge. In particolare l'associazione provvederà a comunicare alla Società della Salute gli estremi del proprio conto corrente dedicato alla presente convenzione, individuando la persona delegata ad operare in esso.

Articolo 19 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Società della Salute ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 20 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: Società della Salute o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Con la presente scrittura privata l'Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

Società della Salute ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono con firma digitale.

Direttore Società della Salute
dott.ssa Lorena Paganelli